

Comune di CERVERE

Provincia di CUNEO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE



APPROVATO CON D.C.C. 57
DEL 19/09/1962

CASA EDITRICE I. C. A.

CUNEO 1960 (N. 608 - CN cat.)

TITOLO I

Del servizio di polizia rurale.

ART. 1. — Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.

ART. 2. — Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali, e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3 - Aggiornato con D.C.C. 23/1963 - Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18/06/1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di Polizia Giudiziaria. All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità giudiziaria a norma di legge.

ART. 4. — Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2243, allegato F, dell'art. 378 della legge stessa nonchè dell'art. 3, comma 3°, lettera C del Codice della strada di cui al T.U. 15-6-1959, n. 393.

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali.

CAPO I — *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

ART. 5. — È proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ART. 6. — Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonchè le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 7. — Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 8. — Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito nè si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio

ART. 9. — È vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II — *Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.*

ART. 10 — Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 59 della legge di P. S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

ART. 11. — È proibito di innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinate.

ART. 12 — Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 13 — Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

ART. 14. — È vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

ART. 15. — È vietato tenere stillicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale d'igiene e sanità.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli articoli 233-241 del Testo U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932 (« Gazzetta Ufficiale » n. 137 del 15 giugno 1932).

Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi.⁽¹⁾ Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

(1) secondo gli orari stabiliti nel Regolamento comunale di igiene.

CAPO III — *Dell'appropriazione indebita dei prodotti.*

ART. 16. — Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di P.S.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

ART. 17. — I frutti caduti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 18. — Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

ART. 19 - Aggiornato con D.C.C. 23/1963 - Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ove siano emanate regole di vendemmia e di raccolto di certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole.

ART. 20 - Aggiornato con D.C.C. 23/1963 - Gli Agenti di Polizia Giudiziaria incaricati dell'applicazione del Regolamento di Polizia rurale possono accompagnare al locale ufficio di polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707-708 del C.P. e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali, ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

~~ART. 21. — Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nelle campagne stesse.~~

SOPPRESSO
CON DCC
23/1963

ART. 22. — Gli agenti sorvegliano la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

ART. 23. — È proibito, in linea di massima, raccogliere funghi e tartufi sui fondi altrui senza il consenso scritto del conduttore del fondo. Questi, qualora intende beneficiare della predetta norma, deve confermare il divieto mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di un cartello richiamante la presente disposizione.

CAPO IV — Distanze da osservarsi per nuovi piantamenti.

ART. 24 - Sostituito con D.C.C. 65/1995 - Sono consentiti, purchè non si arrechino danni alle sponde o all'alveo e venga osservata un'adeguata distanza tra un albero e l'altro tale da consentire ai mezzi meccanici di provvedere alle operazioni di spurgo e di sistemazione degli alvei, i piantamenti di alto fusto a filare unico presso corsi d'acqua segnati a catasto con una propria superficie alle seguenti distanze:

- non inferiore a mt. 10 (dieci) dagli argini di fiume e torrenti e ripe di canali;
- non inferiore a me. 5 (cinque) dalle ripe di bealere e rogge;
- comunque non inferiore a mt. 14 (quattordici) dal confine del vicino della sponda dirimpettaia.

TITOLO III

Norme relative al pascolo.

CAPO I — *Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.*

ART. 25. — Nessuno può condurre animali, tanto propri che altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (articolo 636 del Codice Penale).

ART. 26. — È vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 27. — Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

ART. 28. — Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 29. — È vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 30. — Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 31. — Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi, in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risie-

dono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II — *Del bestiame trovato incostudito.*

ART. 32. — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

CAPO III — *Del transito delle mandrie e dei greggi.*

ARTT. 33-34-35
SOPPRESSI CON
DCC 23/1963

~~ART. 33. — I mandriani, i pastori e i caprai che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.~~

~~ART. 34. — Tale domanda dovrà contenere:~~

~~a) l'indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;~~

~~b) l'indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;~~

~~c) l'indicazione delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo.~~

~~Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.~~

~~ART. 35. — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza col suono di un campanello. Di notte le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.~~

ART. 36. — Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

CAPO IV — *Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.*

ART. 37. — I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

ART. 38. — Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

ART. 39 - Sostituito con D.C.C. 23/1963 — I proprietari ed i conduttori di mandrie o di greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423.

TITOLO IV

Della caccia e della pesca.

ART. 40. — L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e regolamenti speciali.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TITOLO V

Norme relative alla protezione delle piante.

CAPO I — *Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.*

ART. 41. — È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

ART. 42. — Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D. 30-12-1923, n. 3267 e relativo regolamento R. D. 16-5-1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonchè all'art. 635 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui, o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

ART. 43. — È vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc. come galline, cani, ecc.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti anzidetti se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

CAPO II — *Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.*

ART. 44. — Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 45. — Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, numero 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi,

crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 46. — È fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando. Nel caso di invasione di processionarie del pino o di comparsa di mal d'inchiostro dei castagni, deve essere dato avviso al Comune o al Comando del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 47. — Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

ART. 48. — È fatto obbligo agli agricoltori di fare le fumate notturne nelle campagne contro la brina, qualora le autorità con pubblico bando ritenessero opportuno di far eseguire collettivamente questo mezzo di protezione in determinate plaghe.

ART. 49. — Per la difesa invernale dei giovani frutteti dai danni delle lepri, non è permessa la caccia alle stesse con lacci, nè con fucili, se non previo accordo con la Federazione cacciatori.

ART. 50. — È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso alla Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

ART. 51. — Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

ART. 52. — Al fine di evitare la propagazione della nottua o della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

TITOLO VI

Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani.

CAPO I — *Del commercio del latte.*

ART. 53. — Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. L. 9-5-1929, numero 994.

CAPO II — *Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina.*

ART. 54. — La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R. D. 14 novembre 1931, n. 1793, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

ART. 55. — La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. È tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « Raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio e della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R. D. 26-5-1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6-1-1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R. Decreto 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

ART. 56. — Sono da considerarsi piante protette: la stella alpina, gli assensi alpini e genip., le genziane gialle, punteggiate e ungheresi, il corfano bianco e giallo, il farfallone, la serapias, le ofridi, i narcisi, il giaggiolo di Cengialto e l'asfodelo.

È vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse. È vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

TITOLO VIII

Norme contro gli incendi dei boschi.

ART. 58. — Premesso il richiamo alle « *Prescrizioni di massima e di polizia forestale* », l'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali, regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi, potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purchè il focolare venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato. È pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

ART. 59. — È vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione e il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

ART. 60. — Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e dagli altri relitti della lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento e con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da lire 2000 a lire 4000 per ogni ettaro di superficie non sgombrata prima della ripresa della vegetazione e sarà fatto obbligo al contravventore di provvedere alla esecuzione di lavori imposti dall'Autorità forestale. I lavori saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravventore stesso, qualora egli non

vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dai residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

ART. 61. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circonscritta con solchi di aratro e con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

ART. 62. — Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spiazzati e delle vie principali a fondo battuto.

ART. 63. — La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa od altro, come i magazzini o deposito di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Ufficiale Forestale il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

ART. 64. — È fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie secondarie e tramvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti parascintille, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il gettito di materiale acceso.

ART. 65. — Venuto a conoscenza di incendio nei boschi, il Sindaco del Comune dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino Comando dal Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi adatti per lo spegnimento.

I due suddetti Comandi hanno obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta.

ART. 66. — Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste, od in assenza di questo dal più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal Comandante il Corpo pompieri del luogo.

ART. 67. — Chiunque in occasione di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ART. 68. — Verificandosi un incendio nei boschi, il Sindaco del Comune del luogo ove i medesimi si trovano, si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità forestale che sarà definitivo.

ART. 69. — Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria nè autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'autorità forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di enti morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata sino a quando la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa mediante regolare stima del Comando del Corpo delle Foreste, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto versando l'importo al Comando del Corpo delle Foreste con le modalità da stabilirsi caso per caso dall'Autorità forestale competente per territorio.

TITOLO X

Disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali.

ART. 70. — Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allontanare e prevenire il pericolo di incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti con muri di mattoni dello spessore minimo di 10 cm. e protetti internamente da apposita camicia di materiale refrattario e sistemati in maniera tale che la loro superficie esterna risulti discosta almeno 5 cm. da qualsiasi orditura combustibile ed in particolare dalle travi e dai travetti in legno del tetto. Tali camini dovranno sporgere sopra i tetti dell'altezza necessaria ad assicurare il loro buon tiraggio.

b) i proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini eseguisca scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto.

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre dei fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale, da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.

Tali impianti elettrici siano del tipo protetto in tubo Bergman o di altro tipo di equivalente protezione riconosciuto come tale dal regolamento del C.E.I.

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto;

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza debiti ripari.

ART. 71. — Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, numero 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (« G. U. » 28 settembre 1934), modificato con D.M. 12 maggio 1937, circa « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

ART. 72. — In caso di incendio:

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i pompieri, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

c) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Qualora fossero previsti impianti di condotta in pressione per la distribuzione idrica, tali impianti siano muniti di idranti (o bocche d'incendio) da 45 mm. o 70 mm. a raccordo del tipo UNI.

ART. 73. — È proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'autorità di P. S., osservate le prescrizioni della legge di P. S. art. 57.

TITOLO XI

Norme relative alle acque.

ART. 74. — È proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

ART. 75. — Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART. 76. — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

ART. 77. — Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

ART. 78. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

ART. 79. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 80. — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART. 81. — I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Disposizioni generali.

ART. 82. — Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal C. P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e definite a norma dell'art. 106 e seguenti del T. U. Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, ~~e dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.~~ Esse sono punite con un'ammenda da f. 800 a f. 200.000 si come previsto dall'art. 3 della Legge 12/07/1961 n. 603. (correzione apportata con DCC 87 del 29/12/1962)

ART. 83. — La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica e agli agenti comunali.

ART. 84. — Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 T. U. 3 marzo 1934, n. 383).